

APPUNTO SULLA VICENDA GIUDIZIARIA DI FRANCESCO DE LORENZO

Il processo a carico dell'ex Ministro della Sanità è stato caratterizzato, durante tutto il suo svolgimento, da una serie di situazioni pregiudizievoli, che hanno avuto riconoscimento negli stessi pronunciati giudiziari, ma non hanno potuto trovare in sede giudiziaria alcun rimedio.

La Procura di Napoli, infatti, alla quale era stato trasmesso per competenza il fascicolo dalla Procura di Milano, pur trattandosi di processo a carico di un ministro, per fatti compiuti durante l'esercizio delle sue funzioni, ritenne, in luogo della immediata trasmissione degli atti al competente collegio per i reati ministeriali, come previsto dalla legge, di compiere una ampia attività di indagine, consistita soprattutto nell'arresto di circa un centinaio di coimputati, i quali, in stato di detenzione, ebbero a rilasciare dichiarazioni confessorie ed accusatorie, che sono state, poi, utilizzate nel corso del processo.

Tale attività venne ritenuta illegittima dalla Corte Suprema a Sezioni Unite, che, dichiarata l'incompetenza del giudice ordinario, dispose la immediata trasmissione degli atti al relativo collegio, non pronunciandosi sulla validità delle attività compiute dal pubblico ministero incompetente, e rimettendone la valutazione al collegio per i reati ministeriali, che, viceversa, omise di pronunciarsi in proposito.

Nel corso dell'attività di indagine da parte di tale collegio, questo ebbe a pronunciare ben due provvedimenti di separazione, sicché, in definitiva, il processo, pur riguardando reati associativi e necessariamente bilaterali (associazione per delinquere e corruzione), venne celebrato a carico del solo de Lorenzo, continuando separatamente a carico di tutti gli altri coimputati. Tale separazione venne giudicata illegittima in tutti i pronunciati che si sono seguiti nel corso del processo a carico del de Lorenzo, ma non potette trovare rimedio, avendo Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione ritenuto la mancanza di una specifica sanzione processuale e del relativo rimedio per tale violazione di legge.

Il dibattimento di primo grado venne svolto nel vigore della legge che consentiva l'utilizzo delle dichiarazioni precedentemente rese dai coimputati, quando costoro dichiarassero di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, legge poi, modificata a seguito dell'entrata in vigore della norma costituzionale sul giusto processo. La norma transitoria che stabilisce la non applicabilità delle nuove norme in materia ai procedimenti nei quali si fosse già celebrati il dibattimento prima del 20 febbraio 2000, nei quali fosse stata già stata disposta la lettura in dibattimento della dichiarazione resa in precedenza dai coimputati avvalsi della facoltà di non rispondere, ha determinato, in virtù dell'illegittimo provvedimento di separazione, la diversa utilizzazione di tali dichiarazioni: De Lorenzo, attraverso la loro utilizzazione è stato condannato, i coimputati (si ricordi imputati di reato necessariamente bilaterale) sono stati assolti nei separati processi. Né va tralasciato che trattatisi di dichiarazioni, come si è detto, illegittime, perché rese avanti a giudice incompetente. (Più che il diritto potè il calendario!)

La separazione dei procedimenti ha, poi, portato alla situazione paradossale che, in virtù della diversa valutazione probatoria operata per gli stessi fatti da giudici diversi, de Lorenzo è stato condannato per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, ad una pena definitiva di cinque anni e un mese di reclusione, ed al risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Sanità e delle altre parti civili per una somma globale di circa cinque miliardi (relativi ai soli danni "moral", essendo stato escluso anche dalla Corte di Cassazione, sia un arricchimento personale di De Lorenzo, perché tutte le somme di danaro corrisposto dalle aziende erano finite nelle casse del PLI, sia un qualsiasi danno materiale, dato che la spesa farmaceutica non solo non era aumentata, ma

addirittura era diminuita in quel periodo, come riconosciuto nella Relazione sulla Spesa Sanitaria presentata al Parlamento dai Ministri Barucci e Garavaglia il 19.1.94), laddove i coimputati sono stati o assolti del tutto o prosciolti dagli stessi fatti per prescrizione dal reato di corruzione per atto legittimo, o comunque condannati a pene di gran lunga inferiori per tale reato minore, con esclusione di ogni risarcimento dei danni. Ovviamente la situazione, malgrado l'innegabile contrasto delle relative sentenze, non è rimediabile nemmeno attraverso l'istituto della revisione.

Una serie di pronunce diverse nel corso dei vari gradi di giudizio in relazione al reato di associazione per delinquere (contestato come commesso da una decina di coimputati, quasi tutti separatamente assolti), ha portato, poi, alla definitiva pronuncia da parte della Corte di Cassazione per la insussistenza di tale associazione più ampia e per la sussistenza di una associazione più ristretta: ma la Corte non si è accorta che, così facendo, **de Lorenzo veniva privato di un grado di giurisdizione di merito in ordine a tale reato. Richiesta la correzione dell'errore materiale, in virtù del disposto della nuova norma dell'art. 625bis C.p.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dovevano riconoscere l'esistenza dell'errore, ma ritenendolo un errore di diritto e non di fatto, ne rifiutavano la correzione.**

Ulteriore situazione di illegittimità si è determinata per l'interpretazione che i giudici hanno ritenuto di dover dare alle norme sulla competenza del collegio per i reati ministeriali. Poiché la relativa legge prevede che questo organo svolge funzioni di pubblico ministero, la difesa aveva eccepito l'incompatibilità del collegio a svolgere anche le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, o, in alternativa, la necessità della rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità della legge. Collegio per i reati ministeriali, Tribunale, Corte di Appello e Corte Cassazione, avevano sempre rigettato la questione e respinto l'eccezione di illegittimità costituzionale; quest'ultima, malgrado altro giudice, in altro procedimento, avesse già rimesso la questione alla Corte Costituzionale e malgrado lo stesso Procuratore Generale di udienza avesse chiesto il rinvio per attendere la relativa decisione.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna di De Lorenzo, la Corte Costituzionale dichiarava la infondatezza della questione di illegittimità, con una sentenza interpretativa di rigetto, affermando che la norma fosse costituzionalmente legittima, perché da interpretarsi necessariamente nel senso della incompatibilità del collegio a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, che sono, viceversa, di competenza del giudice ordinario. Tale decisione, naturalmente, non è più applicabile a de Lorenzo, stante la definitività della sua sentenza di condanna.

Tali storture impongono, pertanto, una attenta soluzione legislativa che, prevedendo specifici rimedi endoprocessuali, evitino, per il futuro, il verificarsi di situazioni consimili che potrebbero portare l'Italia all'applicazione di sanzioni da parte della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (si veda la risposta scritta del Ministro Castelli del 7 Aprile 2003 all'interrogazione presentata nel merito dal Sen. Luigi Compagna ed altri 12 tra cui anche Ottaviano Del Turco) .